

Codice A1820C

D.D. 11 novembre 2021, n. 3296

BISME28 - 2i RETE GAS S.p.A. - Nulla osta idraulico e concessione demaniale in sanatoria per la posa in opera di metanodotto interrato nel ponte in pietra sottostante la SP 510 e in attraversamento del Torrente Cervo nei Comuni di Andorno Micca (BI) e Miagliano (BI).



ATTO DD 3296/A1820C/2021

DEL 11/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BISME28 – 2i RETE GAS S.p.A. – Nulla osta idraulico e concessione demaniale in sanatoria per la posa in opera di metanodotto interrato nel ponte in pietra sottostante la SP 510 e in attraversamento del Torrente Cervo nei Comuni di Andorno Micca (BI) e Miagliano (BI)

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 18/05/2021 (agli atti con il protocollo numero 23522/A1820C) dal Signor *omissisomissisomissis*, nato a *omissisomissisomissisomissis* il *omissisomissisomissisomissisomissis*, in qualità di Responsabile Area Operativa di Biella della Società 2i Rete Gas S.P.A. con sede legale in Milano (MI) in Via Alberico Alberici n. 10 – Codice Fiscale e partita IVA 06724610966 – finalizzata alla concessione demaniale in sanatoria di una tubazione di rete gas metano PE DN 100 mm e alla realizzazione di una nuova tubazione di rete gas metano PE DN 180 mm, in affiancamento alla esistente, entrambi incassate sotto il piano viabile nella struttura del ponte in pietra ad arco sottostante la SP 510 e in attraversamento del Torrente Cervo nei Comuni di Andorno Micca (BI) e Miagliano (BI);

preso atto che la pubblicazione della presentazione dell'istanza avvenuta in data 08/07/2021 sul n° 27 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

preso atto che la pubblicazione della notizia dell'istanza all'albo pretorio del Comune di Andorno Micca (BI) effettuata per 15 giorni a partire dal 30/06/2021 fino al giorno 15/07/2021, al numero 391/2021, non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

preso atto che la pubblicazione della notizia dell'istanza all'albo pretorio del Comune di Miagliano (BI) effettuata per 15 giorni a partire dal 29/06/2021 fino al giorno 14/07/2021, non ha dato adito ad alcuna osservazione o domanda concorrente;

vista la Determina Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le

modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti;

preso atto che l'istanza riguarda la sanatoria di una tubazione esistente di rete gas metano PE DN 100 mm e la realizzazione di una nuova tubazione di rete gas metano PE DN 180 mm, in affiancamento alla esistente, entrambi incassate sotto il piano viabile nella struttura del ponte in pietra sottostante la SP 510, in attraversamento del Torrente Cervo nei Comuni di Andorno Micca (BI) e Miagliano (BI) ;

considerato che a seguito dell'istruttoria e dagli atti progettuali si evince che entrambi le tubazioni di rete gas metano di piccolo diametro sono ubicate incassate sotto il piano viabile della struttura del ponte in pietra sottostante la SP 510 e in attraversamento del Torrente Cervo nei Comuni di Andorno Micca (BI) e Miagliano (BI), pertanto non modificano né riducono la sezione utile di deflusso del corso d'acqua in corrispondenza del manufatto ;

preso atto che nella medesima istanza il Sig. *omissisomissisomissis*, in qualità di Responsabile Area Operativa di Biella della Società 2i Rete Gas S.P.A., con sede legale in Milano (MI) in Via Alberico Alberici n. 10 – Codice Fiscale e partita IVA 06724610966, ha dichiarato di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dal comune di Andorno Micca in data 29/06/2021 e dal comune di Miagliano in data 07/07/2020;

preso atto che con nota registrata al nostro protocollo in data 26/10/2021 al n 50353/A1820C il concessionario, in veste di gestore del servizio a rete, richiamando la D.D. del 23/02/2016 n. 431/A1801A contenente “ Misure di semplificazione per il rilascio dell' autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti “, ha dichiarato di essere consapevole che in caso di danneggiamento o di interruzione di servizio dovuto a ragioni idrauliche la Regione Piemonte non può essere ritenuta responsabile e che sono a carico del concessionario stesso gli oneri di adeguamento o rimozione in caso di mancata regolarizzazione del manufatto esistente; nella stessa nota inoltre il concessionario ha dichiarato di essere consapevole che qualora al termine del procedimento, risultassero necessari interventi di adeguamento del manufatto o la sua demolizione, sono a carico del concessionario stesso le spese per l'adeguamento o rimozione del servizio concesso;

dato atto che con nota 31836/A1820C del 08/07/2021 è stato richiesto alla Società 2i Rete Gas il pagamento degli oneri connessi al rilascio della concessione in argomento e tra questi, trattandosi di concessione demaniale in sanatoria, gli oneri dovuti all'occupazione extracontrattuale per un importo di € 1.810,00;

vista corrispondenza intercorsa tra la società 2i Rete Gas e la Regione Piemonte, in particolare le note prot. n. 33087/A1820C del 15/07/2021, n. 39765/A1820C del 26/08/2021 e in ultima la n. 40619/A1820C del 02/09/2021 in merito al pagamento degli oneri extra contrattuali;

ritenuto, vista la natura del servizio in argomento, di non condizionare il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale al pagamento degli oneri extra contrattuali;

dato atto che con nota n. prot. 50191/A1820C del 26/10/2021, è stato richiesto alla Società 2i Rete Gas il pagamento del canone 2021, del deposito cauzionale e delle spese istruttorie per la pratica in argomento;

preso atto dei versamenti a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 376,00 a titolo di deposito cauzionale, di € 188,00 a titolo di canone 2021 e di spese istruttorie, relativi alla concessione di cui all'oggetto;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 10 novembre 2021 (Rep. n. 461);

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Determinazione Dirigenziale n. 431/A18000 del 23/02/2016 "Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti";
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018);

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società 2i Rete Gas S.P.A. con sede legale in Milano (MI) in Via Alberico Alberici n. 10 – Codice Fiscale e partita IVA 06724610966 al mantenimento in sanatoria di una tubazione di rete gas metano PE DN 100 mm e alla realizzazione di una nuova tubazione di rete gas metano PE DN 180 mm, in affiancamento alla esistente, entrambi incassate sotto il piano viabile nella struttura del ponte in pietra ad arco sottostante la SP 510 e in

attraversamento del Torrente Cervo nei Comuni di Andorno Micca (BI) e Miagliano (BI), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni :

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto autorizzato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
2. i lavori non dovranno interessare le sponde, l'alveo e le opere di difesa, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
4. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 30/11/2022, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
6. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
7. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determina Dirigenziale n. 431/A1801A del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza dell'infrastruttura esistente, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio concesso oggetto della presente autorizzazione;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;
9. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
11. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

di concedere alla Società 2i Rete Gas S.P.A. con sede legale in Milano (MI) in Via Alberico Alberici n. 10 – Codice Fiscale e partita IVA 06724610966 l'occupazione di area demaniale in sanatoria per una tubazione esistente di rete gas metano PE DN 100 mm e per la realizzazione di una nuova tubazione di rete gas metano PE DN 180 mm, in affiancamento alla esistente, entrambi incassate sotto il piano viabile nella struttura del ponte in pietra ad arco sottostante la SP 510 e in attraversamento del Torrente Cervo nei Comuni di Andorno Micca (BI) e Miagliano (BI), sulla base delle condizioni sopra riportate e come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e nel

disciplinare citato in premessa;

di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2029, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al primo punto del dispositivo;

di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

di dare atto che sono stati introitati l'importo di Euro 376,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero sul capitolo 64730 del bilancio 2021, l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale 2021 sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e l'importo di Euro 50,00 per canone spese istruttorie sul capitolo 31225 del bilancio 2021.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori
Geom. Eligio Di Mascio
Dott. Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo